

Condizioni generali d'assicurazione

Valide dal 1° gennaio 2026

Preambolo: obbligo d'informare (art. 3 LCA)

Le indicazioni che seguono informano lo stipulante in modo chiaro e conciso sull'identità dell'assicuratore e sugli elementi principali del contratto d'assicurazione, ai sensi dall'art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Identità dell'assicuratore

L'assicuratore è VAUDOISE GENERALE, Compagnia di Assicurazioni SA (di seguito «Vaudoise»). Vaudoise è una società anonima di diritto svizzero con sede sociale in Avenue de Cour 41, 1007 Losanna..

Epona è un marchio di Vaudoise Générale.

Le comunicazioni dello stipulante e degli aventi diritto che hanno notificato un diritto per iscritto o per qualsiasi altro mezzo che consenta di produrne la prova tramite un testo devono essere inviate agli indirizzi indicati.

Diritto di revoca

Lo stipulante può revocare il contratto entro 14 giorni dalla conclusione. Il termine è rispettato se la revoca è inviata entro l'ultimo giorno del termine. In caso di chiarimenti particolari necessari per la conclusione del contratto, l'assicuratore può richiedere il rimborso delle spese sostenute.

Diritti e obblighi delle parti

I diritti e gli obblighi delle parti derivano dalla proposta, dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi in vigore, segnatamente dalla LCA. Dopo l'accettazione della proposta, viene consegnata allo stipulante una polizza assicurativa, il cui contenuto stabilisce i diritti e gli obblighi delle parti. Su richiesta dello stipulante, l'assicuratore consegna una copia delle dichiarazioni contenute nella proposta d'assicurazione o che lo stipulante ha formulato in qualsiasi altro modo e che sono servite da base per la stipulazione del contratto.

Copertura assicurativa e ammontare del premio

La proposta, la polizza e le condizioni contrattuali precisano i rischi assicurati e l'estensione della copertura assicurativa. La proposta e la polizza contengono anche tutti i dati relativi sia al premio sia a possibili tasse. In caso di pagamento rateale, può essere imposto un supplemento di prezzo.

Natura dell'assicurazione

Distinguiamo tra assicurazioni di somme e di danni. Nel primo caso, la prestazione assicurativa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'evento assicurato abbia o no provocato un danno pecuniario e a prescindere dalla sua portata effettiva. Per un'assicurazione contro i danni, un danno pecuniario costituisce al contempo condizione e criterio per il calcolo dell'obbligo di prestazione dell'assicuratore. Informazioni sulla natura del prodotto figurano nelle condizioni generali, nelle condizioni complementari o nelle condizioni particolari.

Termine di consegna della notifica di sinistro e altri obblighi dello stipulante

Il termine di consegna della notifica di sinistro e gli altri obblighi dello stipulante sono precisati nelle condizioni generali d'assicurazione (CGA), nelle condizioni complementari (CC) e nelle condizioni particolari del/dei prodotto/i.

Fine del diritto alle prestazioni

Il diritto alle prestazioni termina alla scadenza del contratto, anche se il sinistro è avvenuto durante la sua durata.

Durata del contratto

Il contratto è concluso per una durata iniziale di un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno. Fanno eccezione i contratti temporanei, la cui durata è definita nelle CC e non si rinnova tacitamente. Il contratto si estingue automaticamente in caso di morte o scomparsa dell'animale assicurato, previa presentazione di un'attestazione.

Lotta alla frode

Le compagnie d'assicurazioni dispongono di un sistema di informazione centralizzato chiamato HIS (dal tedesco Hinweis- und Informationssystem), il quale rileva dati riguardanti in particolare gli stipulanti, le persone assicurate e le persone lese. Ai fini della lotta alla frode assicurativa, in caso di sinistro l'assicuratore è autorizzato a scambiare dati nel quadro dell'HIS. Il sistema è gestito dalla SVV Solution AG, società di servizi dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA). Maggiori informazioni: www.svv.ch

Protezione dei dati (revisione 2020 della legge federale)

Le informazioni relative alla protezione e al trattamento dei dati personali sono disponibili presso la o il consulente.

Art. 1 Animali assicurati

L'art. 12 LCA concernente la rettifica della copertura assicurativa è stato abrogato con la revisione del 19 giugno 2020 e non sarà quindi più applicabile a partire dal 1° gennaio 2022.

L'assicuratore assicura l'animale o gli animali designati nella polizza o nelle sue appendici sulla base delle dichiarazioni scritte del proponente (proposta d'assicurazione) e conformemente alle condizioni generali, alle condizioni complementari o alle condizioni particolari alle quali si riferisce la polizza.

Art. 2 Rapporto d'esame e valutazione veterinaria

Per i cani e i gatti il cui valore d'assicurazione è superiore a CHF 2500.-, per i solipedi e i bovini il cui valore d'assicurazione è superiore a CHF 4000.- o in altri casi su richiesta dell'assicuratore, il proponente è chiamato a consegnare un rapporto compilato da un veterinario diplomato. Salvo indicazioni contrarie nelle condizioni complementari, i relativi onorari sono a carico del proponente.

Art. 3 Entrata in vigore, disdetta e scadenza dell'assicurazione

L'assicurazione entra in vigore alla data menzionata sulla polizza o nelle appendici. Se il contratto è stipulato per un anno o più e se non viene disdetto per iscritto almeno tre mesi prima della sua scadenza, esso si rinnova tacitamente di anno in anno. Tale diritto può essere esercitato per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che consenta di produrre la prova tramite un testo. Se il contratto è stipulato per una durata inferiore a dodici mesi (contratto temporaneo), scade automaticamente e senza disdetta preventiva alla fine del periodo d'assicurazione convenuto.

Disdetta straordinaria

Il contratto può essere disdetto in qualsiasi momento per gravi motivi (art. 35b LCA) per iscritto o in un'altra forma che consenta di produrre la prova tramite un testo.

In caso di decesso dell'animale, il contratto si conclude alla data del decesso.

Art. 4 Premio d'assicurazione

Il periodo di premio è annuale. Fanno eccezione i contratti temporanei. Il premio può essere pagato con acconti semestrali con un supplemento. È soggetto al diritto di bollo federale conformemente alla Legge federale sulle tasse di bollo.

Se il contratto è disdetto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al momento della disdetta del contratto.

Tuttavia, l'intero premio è dovuto nelle seguenti circostanze:

Lo stipulante disdice il contratto dopo un sinistro entro 365 giorni dalla conclusione

Il rischio assicurato scompare dopo che l'assicuratore ha versato prestazioni.

In caso di ritardo nel pagamento dei premi, lo stipulante è diffidato, per iscritto e a sue spese, a effettuare il versamento entro quattordici giorni dalla ricezione della diffida. La diffida regola conseguenze del ritardo. Trascorso infruttuoso tale termine gli obblighi dell'assicuratore sono sospesi a partire dalla scadenza del termine di quattordici giorni.

In caso di ritardo nel pagamento dei premi, le spese di richiamo e di diffida, pari a CHF 20.- per ogni invio, come pure le eventuali spese di incasso, sono a carico dello stipulante.

Gli obblighi dell'assicuratore riprendono effetto non appena i premi arretrati vengono corrisposti con gli interessi e le spese.

Art. 5 Modifica tariffaria

In caso di modifica del tariffario, l'assicuratore può richiedere un adeguamento del contratto per l'anno assicurativo successivo. A tal fine, l'assicuratore deve comunicare allo stipulante la nuova tariffa almeno 25 giorni prima della fine dell'anno assicurativo.

Lo stipulante ha il diritto di recedere dal contratto per la fine dell'anno assicurativo in corso. In tal caso, il contratto si estingue alla fine dell'anno assicurativo. Per essere valido, il recesso deve pervenire all'assicuratore entro l'ultimo giorno dell'anno assicurativo. Se lo stipulante non recede entro tale termine, l'adeguamento si considera accettato.

Se un'autorità, sulla base di una copertura assicurativa soggetta a disposizione di legge, emana una modifica del premio, della franchigia, dei limiti di indennizzo, dei limiti di copertura o delle imposte e dei contributi, l'assicuratore può apportare un adeguamento corrispondente al contratto. In tal caso, non sussiste alcun diritto di recesso.

Art. 6 Cambiamento di proprietario o di detentore (art. 54 LCA)

Se l'animale assicurato cambia proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto passano al nuovo proprietario.

Il nuovo proprietario può rifiutare per iscritto il trasferimento del contratto entro i trenta giorni che seguono il cambiamento.

L'assicuratore può disdire il contratto entro quattordici giorni dopo essere venuta a conoscenza dell'identità del nuovo proprietario. Il contratto si estingue al più presto trenta giorni dopo la sua disdetta.

Art. 7 Modifica dei rischi e altri cambiamenti

Qualsiasi cambiamento di destinazione, di rendimento, di valore o di effettivo degli animali assicurati o dei dati menzionati nel contratto deve essere comunicato immediatamente per iscritto o in un'altra forma che consenta di produrne la prova tramite un testo. Se l'assicuratore non rifiuta questa proposta entro quattordici giorni, la polizza d'assicurazione o le sue appendici verranno modificate di conseguenza. In caso di mancata osservanza di questa disposizione, l'assicuratore ha il diritto di ridurre le sue prestazioni nella proporzione esistente tra l'effettivo/il valore assicurato e l'effettivo/il valore reale.

In caso di aumento del valore o di modifica dei rischi di base, vengono di nuovo applicati i periodi di carenza. In caso di aumento del valore di oltre il 25%, lo stipulante è tenuto a consegnare all'assicuratore il rapporto compilato dal veterinario. I relativi onorari sono a suo carico.

In caso di diminuzione significativa del rischio, lo stipulante ha il diritto di disdire il contratto per iscritto con un preavviso di quattro settimane o di esigere una riduzione del premio.

Art. 8 Cura degli animali

Gli animali assicurati devono essere trattati, nutriti, custoditi e curati secondo la legislazione in vigore.

Art. 9 Disposizioni in caso di sinistro

In caso di sinistro, lo stipulante è tenuto a informare l'assicuratore presso la sua sede sociale di Losanna e a seguire scrupolosamente le disposizioni che figurano nelle condizioni complementari parte integrante del contratto.

Art. 10 Morte di un animale assicurato per rischio decesso

L'abbattimento di un animale assicurato per il rischio decesso deve essere autorizzato dall'assicuratore. In caso di estrema urgenza, l'abbattimento può essere ordinato da un medico-veterinario curante o interpellato per un animale la cui morte in seguito a un evento assicurato sarebbe inevitabile e a breve termine. Se queste disposizioni non vengono rispettate, non viene versata alcuna indennità. L'abbattimento di un animale per ragioni economiche o personali non d'anno diritto ad alcuna indennità.

In caso di decesso o di abbattimento, Epona ha il diritto di commissionare un'autopsia a un veterinario diplomato di sua scelta. In tale caso, la carcassa deve restare a sua disposizione.

In caso di disaccordo sulla descrizione veterinaria di un sinistro, il caso sarà sottoposto al veterinario di fiducia dell'assicuratore, rispettivamente a una delle facoltà di veterinaria in Svizzera.

Se le disposizioni qui menzionate non vengono rispettate, l'assicuratore ha il diritto di rifiutare tutte le indennità o di ridurle del danno che non avrebbe subito se fossero state rispettate.

Art. 11 Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro per il quale è dovuta un'indennità, le parti possono disdire il contratto: l'assicuratore al più tardi al momento del versamento dell'indennità, lo stipulante al massimo quattordici giorni dopo aver preso conoscenza del versamento. Il contratto si estinguerebbe quattordici giorni dopo la ricezione della disdetta.

Art. 12 Responsabilità di terzi e altre prestazioni assicurative

Le pretese dello stipulante nei confronti di terzi in ragione della loro responsabilità civile passano all'assicuratore fino a concorrenza dell'indennità versata. Lo stipulante è tenuto a fornire immediatamente le prove e le informazioni necessarie, ed è responsabile degli atti e delle omissioni che potrebbero compromettere il diritto di rivalsa dell'assicuratore. Lo stipulante è altresì tenuto a informare immediatamente l'assicuratore delle prestazioni accordate da altre società o compagnie d'assicurazioni.

Art. 13 Pretese fraudolente a una indennità d'assicurazione

L'assicuratore non è vincolato dal contratto nei confronti dell'avente diritto se quest'ultimo, allo scopo di indurre l'assicuratore in errore, dissimula o dichiara in modo inesatto fatti che avrebbero escluso o ridotto l'obbligo dell'assicuratore.

Art. 14 Esclusioni

I danni causati dalla guerra diretta o indiretta con o senza dichiarazione di guerra, dal terrorismo o da atti terroristici, da mezzi atomici nucleari e dall'ingegneria genetica, da terremoti o inondazioni, da maltrattamenti o mancanza di cure nei confronti dell'animale assicurato, da atti di nemici stranieri, da atti di guerra civile e da rivoluzioni sono esclusi dall'assicurazione.

Art. 15 Diritto di recesso ordinario

Lo stipulante può disdire il contratto per iscritto o in un'altra forma che consenta di produrne la prova tramite un testo alla scadenza o alla fine di ogni anno successivo con un preavviso di un mese.

Art. 16 Forma di comunicazione

Le comunicazioni tra lo stipulante e l'assicuratore possono tenersi per iscritto o in un'altra forma che consenta di produrne la prova tramite un testo.

Art. 17 Protezione dei dati

Le informazioni relative alla protezione dei dati e al trattamento dei dati personali dello stipulante sono disponibili sul sito web di Vaudoise: www.vaudoise.ch/data. Tali informazioni possono essere aggiornate periodicamente in base agli sviluppi in questo ambito. Solo la versione più recente delle presenti informazioni pubblicata su questo sito web è giuridicamente vincolante.

Art. 18 Disposizioni finali

In caso di procedura giudiziaria, l'assicuratore riconosce come foro la sua sede sociale, come pure il domicilio svizzero dello stipulante. Le pretese che l'assicuratore ha rifiutato e che non sono state oggetto di un'azione giudiziaria o di un procedimento nei cinque anni successivi al sinistro si estinguono.

Sono inoltre applicabili le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908.

In caso di divergenza sull'interpretazione o la traduzione del presente documento, fa stato il testo originale francese.